

TAR Firenze, Sezione II - Sentenza 19/09/2008 n. 2060  
d.lgs 163/06 Articoli 11, 2, 244 - Codici 11.3, 2.1, 244.1

Seve riconoscersi la libertà dell'Amministrazione di non dare corso all'aggiudicazione con la stipula del contratto "quando sopravvenute e preminenti esigenze di interesse pubblico giustifichino tale scelta" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004 n. 3463, 24 ottobre 1996 n. 1263, Sez. VI, 29 marzo 1996 n. 518 e 30 aprile 1994 n. 652 nonché T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794 e 20 ottobre 1998 n. 3261). È altresì vero che tale grave scelta - per l'aggiudicatario ed i suoi interessi - deve essere sostenuta da valide ragioni di tutela e garanzia dell'interesse pubblico, indispensabili per giustificare il sacrificio imposto al concorrente. La condotta tenuta dall'Amministrazione nel porre in essere una procedura di affidamento di lavori e nel concluderla senza mai addivenire alla stipula del contratto ed alla esecuzione dei lavori, per l'omessa verifica e vigilanza sulla sussistenza della relativa copertura finanziaria, realizza un comportamento divergente da quelle regole di buona fede e correttezza (art. 1337 cod. civ.) che vanno osservate anche dall'Amministrazione nella fase precontrattuale (Cfr. su analoga vicenda Cons. Stato, Ad. pl., 5 settembre 2005 n. 6 e Sez. V, 6 dicembre 2006 n. 7194 nonché, anche in epoca precedente, T.A.R. Lazio, Sez I, 7 luglio 2003 n. 5991). Come è noto, presupposto della responsabilità precontrattuale è la circostanza che una parte, nel corso delle trattative, abbia fatto sorgere nell'altra un ragionevole affidamento in ordine alla futura stipula di un contratto, interrompendo poi le trattative senza giustificato motivo. L'art. 1337 c.c. infatti stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Va quindi ribadito il principio per cui la responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione, non configurabile durante la procedura di evidenza pubblica, lo diventa solo dal momento dell'aggiudicazione fino alla formale stipula del contratto (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., 26 maggio 1997 n. 4673, ferma restando però la configurabilità della responsabilità precontrattuale anche in ipotesi di ritiro in autotutela degli atti di gara ancorché ad aggiudicazione già intervenuta).